Pension
Reform

Manovra 2011

Legge n. 111 del 15 luglio 2011

Conversione decreto legge n 98 del 6/7/2011

Nota operativa n. 27 del 21/luglio/2011

DECRETO SALVA-ITALIA

ART 24 COMMA 25 PER IL PROSSIMO BIENNIO

RIVALUTAZIONE INTERA

- PENSIONE MINIMA INPS
- PENSIONE DOPPIO MINIMO INPS

DECRETO LEGGE N. 201 DEL 6 DICEMBRE 2011

CONVERTITO

LEGGE N. 214 DEL 22 DICEMBRE 2011

RIVALUTAZIONE AUTOMATICA

FINO TRE VOLTE MINIMO INPS

Dal 1° gennaio 2013:	aumento del 3,00 %	Per le pensioni di importo* fino a € 1.443,00
	aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia	Per le pensioni di importo* compreso tra € 1.443,00 e fino a € 1.486,29 Viene garantito l'importo di € 1.486,29
	Nessun aumento	Per le pensioni di importo* superiore a € 1.486,29

Rivalutazione solo per pensioni non superiori ad euro 3000 dal 1 gennaio 2014

1,2 %
Fino a tre volte il T.M.
1486,06

1,08%
Da 3 a 4 volte il T.M.
1981,72

0,90%
Da 4 a 5 volte il T.M.
2477,15

0,60%
Da 5 a 6 volte il T.M
2972,58

Rivalutazioni dal 01/01/2015

Importo lordo complessivo percepito a dicembre 2014		Aumento % 2015	Aumento mensile Massimo
Fino a tre volte il T.M.	1.502,64 €	0.30% (100% dell'indice ISTAT)	4.50 €
Fino a quattro volte il T.M.	Tra 1.502,64 e 2.003,52 €	0.285% (95% dell'indice ISTAT)	5.71 €
Fino a cinque volte il T.M.	Tra 2.003,52 e 2.504,4 €	0.225% (75% dell'indice ISTAT)	5.63 €
Fino a sei volte il T.M.	Tra 2.504,4 e 3.005,28 €	0,15% (50% dell'indice ISTAT)	4.50 €
Oltre sei volte il T.M.	Oltre 3.005,28 €	0,14% (45% dell'indice ISTAT)	

Pensione minima

ANNO 2014 previsto	ANNO 2014 accertato	ANNO 2015
• **501,37**	• **500,88**	• **502,38**

08/05/2015

Visite (3.117)

Pensioni - Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici: sentenza della Corte Costituzionale 70 del 2015

La sentenza 70 della Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto legge 6 dicembre 2011, numero 201, nella parte in cui prevede che "in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, numero 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per ...

[apri la news]

Ricorso collettivo sul rimborso parziale

15 ottobre 2015

NUOVA NORMA ANTI-BADANTE

I trattamenti ai superstiti
cumulo delle pensioni ai superstiti
con redditi del beneficiario

Ammontare dei redditi	Percentuali di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 17.869,80 a 23.826,40 euro)	25% della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 23.826,40 a 29,783,00 euro)	40% della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni Inps lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio (da 29,783,00 euro)	50% della pensione

L'importo del trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, preso a riferimento, è per il 2009 di euro 5.956,60

1 AGOSTO 2011 / 31 dicembre 2014

Pensioni superiori 90000

- Prelievo del
- 5%

Pensioni superiori 150000

- Prelievo del
- 10%

PENSIONI SUPERIORI 200000

prelievo del 15%

Comunicato stampa del 26 luglio

Sentenza corte costituzionale
n 116/2013

6% pensioni superiori
91160,16
(14 volte il minimo inps)

12% pensioni superiori
130228,8
(20 volte il minimo inps)

18% pensioni superiori
195343,2
(30 volte il minimo inps)

ASPETTATIVA DI VITA

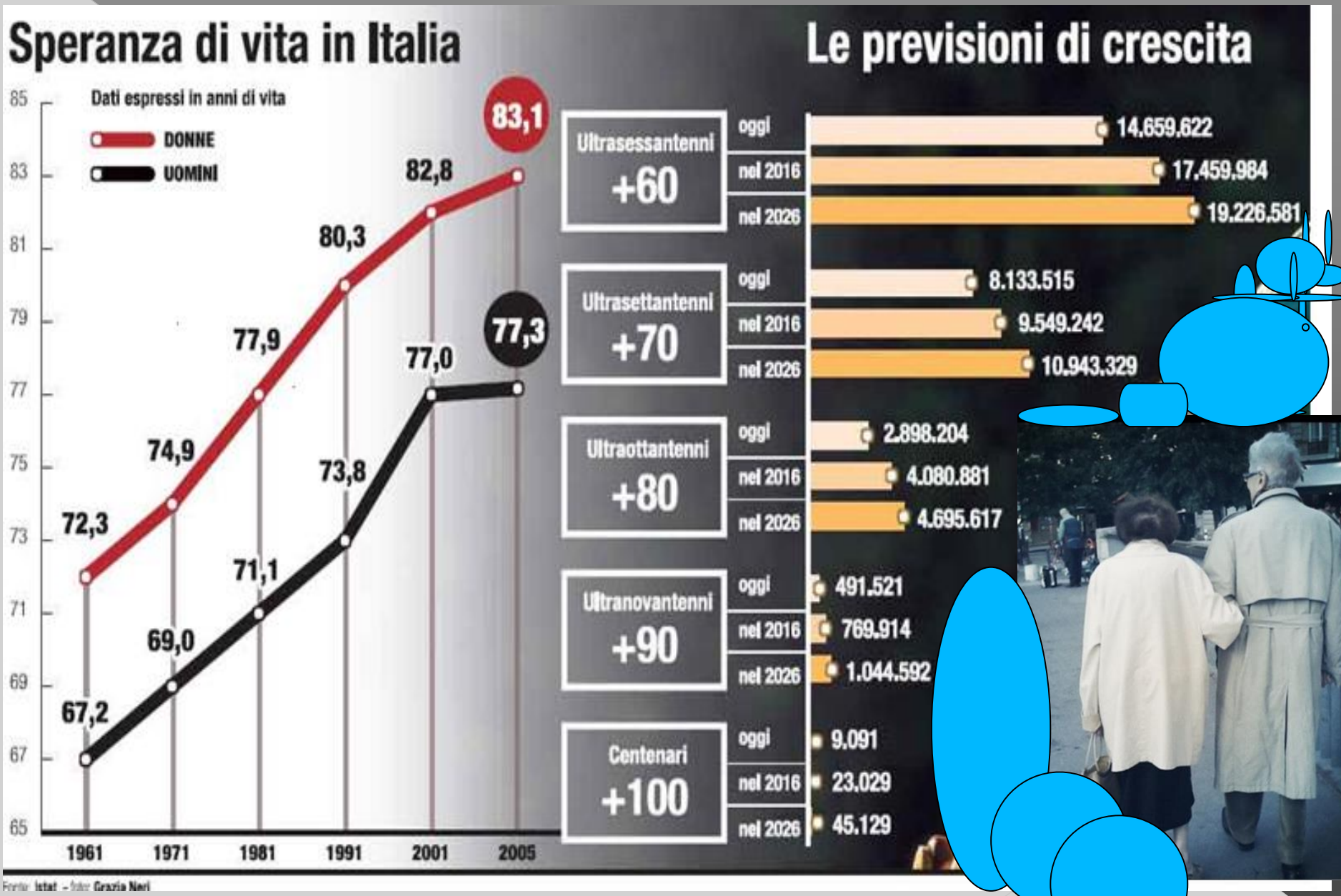
Speranza di vita in Italia
Dati espressi in anni di vita
DONNE
UOMINI
85
83
81
79
77
75
73
71
69
67
65
72,3
74,9
77,9
80,3
82,8
83,1
67,2
69,0
71,1
73,8
77,0
77,3
1961
1971
1981
1991
2001
2005
Le previsioni di crescita
Ultrasessantenni +60
oggi 14.659.622
nel 2016 17.459.984
nel 2026 19.226.581
Ultrasettantenni +70
oggi 8.133.515
nel 2016 9.549.242
nel 2026 10.943.329
Ultraottantenni +80
oggi 2.898.204
nel 2016 4.080.881
nel 2026 4.695.617
Ultranovantenni +90
oggi 491.521
nel 2016 769.914
nel 2026 1.044.592
Centenari +100
oggi 9.091
nel 2016 23.029
nel 2026 45.129

Le prospettive future: la soluzione approvata con il decreto sviluppo 2009

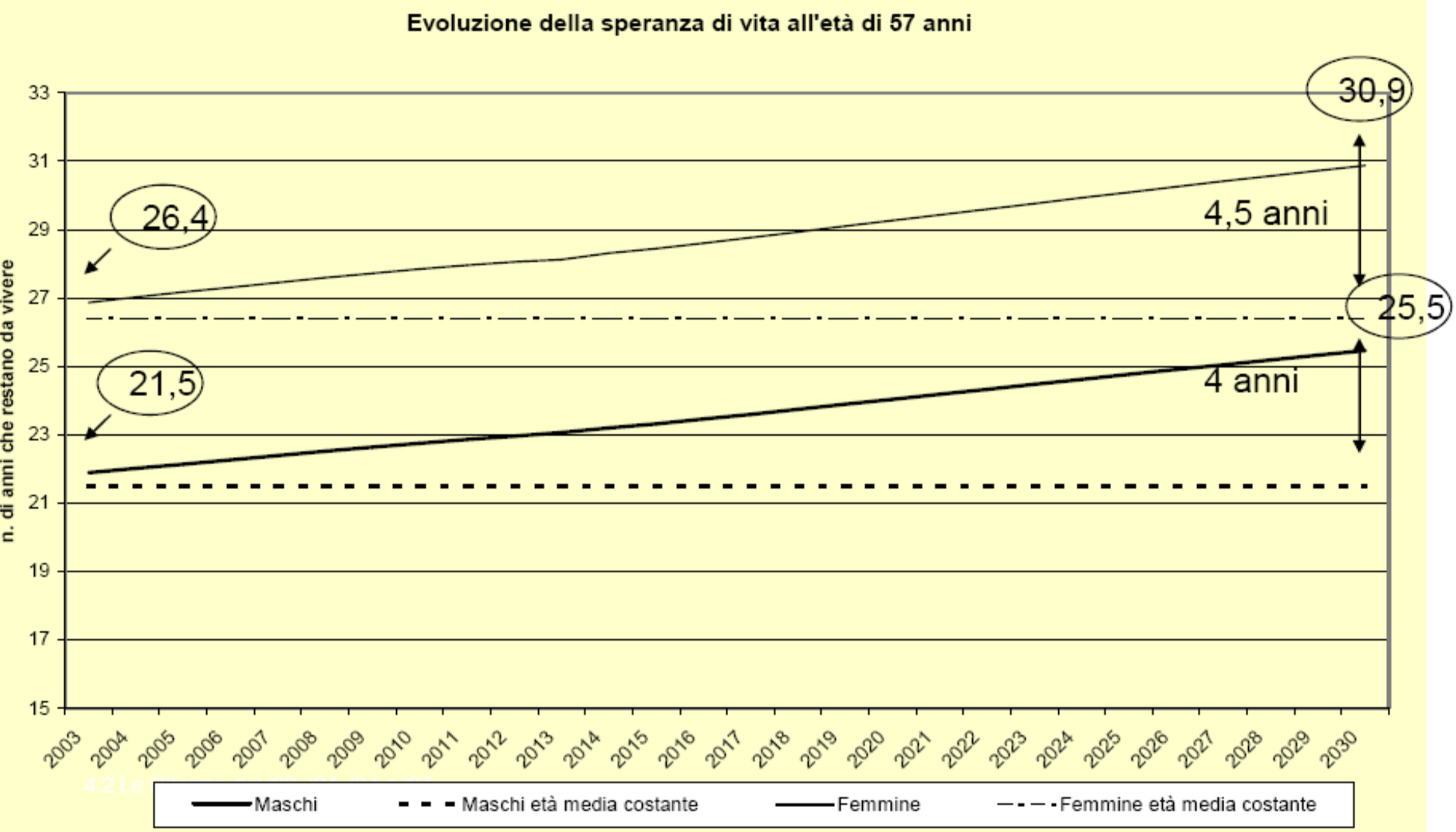

Innalzamento dell'età pensionabile...
Sono leggermente IMPOS - SIBILITATO a ritirare la mia PRIMA pensione !

~~2015~~

2013

vecchiaia

65anni+3mesi

Anzianita

61+3mesi con 36 anni di contribuzione

Anzianita

62+3mesi con 35 anni di contribuzione

2013

SISTEMA DELLE QUOTE

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

DAL 01/07/2009 AL 31/12/2010

ETA'	ANZIANITA'	QUOTE	SOLO ANZIANITA'
59	36	95	40
60	35	95	

DAL 01/01/2011 AL 31/12/2012

ETA'	ANZIANITA'	QUOTE	SOLO ANZIANITA'
60	36	96	40

DAL 01/01/2013 AL 31/12/2014

ETA'	ANZIANITA'	QUOTE	SOLO ANZIANITA'
61+3mesi	36	97 +3mesi	40

MINIMO

35

ANNI

40 anni di contribuzione indipendentemente dall'eta' anagrafica

2012	13 mesi
2013	14 mesi
2014	15 mesi

DAL 2012 NO FINESTRE MOBILI

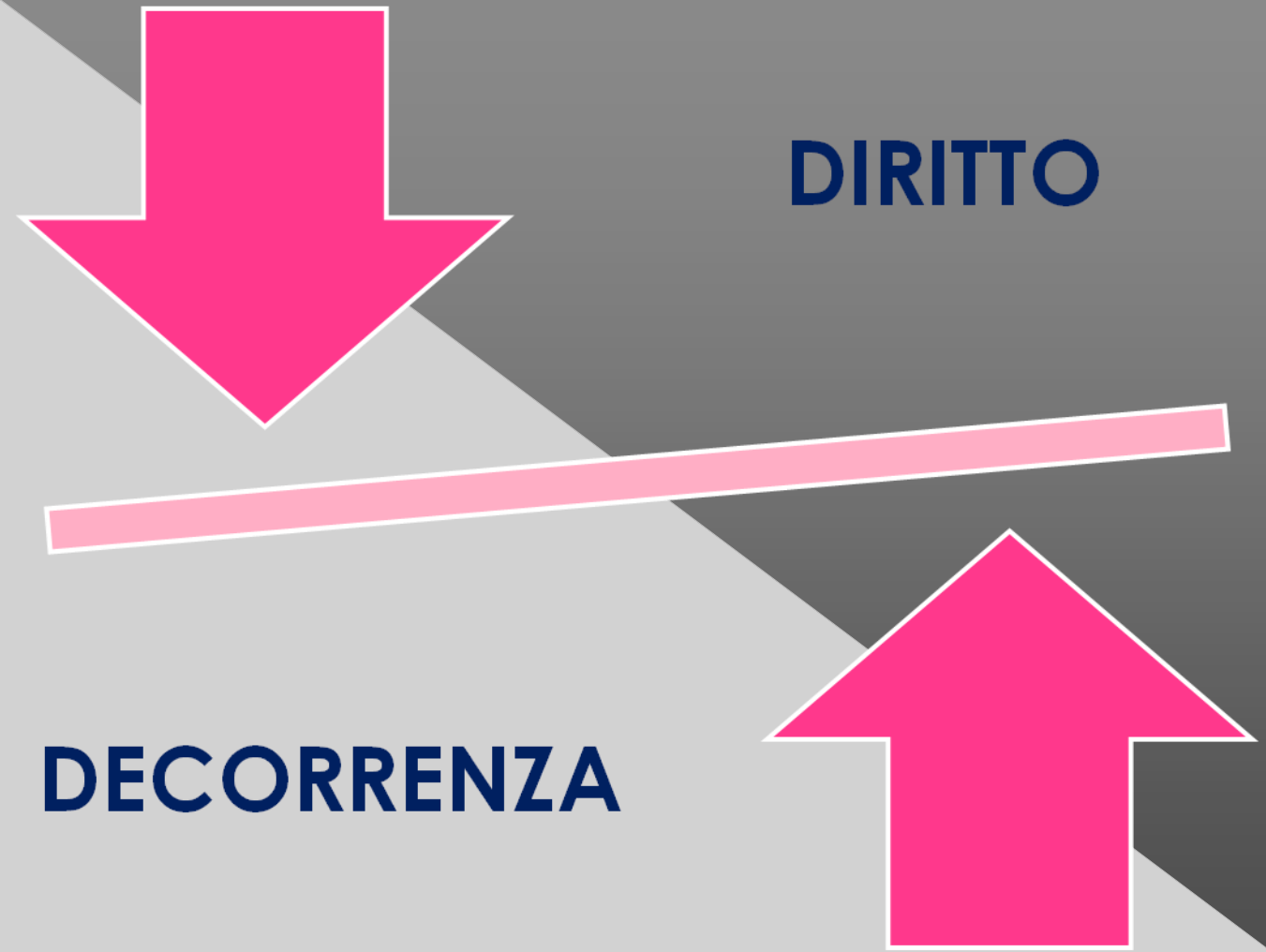
DIRITTO
DECORRENZA

ART 24 COMMA 6

VECCHIAIA

66 ANNI

CIRCOLARE N. 16 DEL 1/02/2013

15 ANNI PER PENSIONE DI VECCHIAIA

Pensione di vecchiaia iscritti Gestione ex Inpdap ai sensi dell'art. 2 comma 3 del Dlgs 503/1992 *		
Requisiti richiesti per conseguire il diritto a pensione di vecchiaia Circolare Inps n. 16 del 01/02/2013 *		
Data di riferimento	**Requisiti richiesti**	**Decorrenza**
al 31/12/1992 *	**possesso di almeno 15 anni** di contribuzione	pensione differita al compimento del requisito anagrafico richiesto nell'anno di riferimento (**incremento aspettativa di vita**). Decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del diritto a seguito di presentazione della domanda di pensione
al 31/12/2011	**15 anni** di contribuzione complessiva e **65 anni di età** (uomini) **61 di età** (donne)	diritto maturato e decorrenza dopo 12 mesi dal perfezionamento di entrambi i requisiti
	parte della contribuzione **deve essere versata prima del 31/12/1992 (obbligatoria, figurativa, volontaria, da riscatto e ricongiunzione)**	
dal 01/01/2012	**66 anni di età** **e 20 anni di contribuzione**	decorrenza immediata
dal 01/01/2013 **al 31/12/2015**	**66 anni e 3 mesi di età** **e 20 anni di contribuzione**	decorrenza immediata

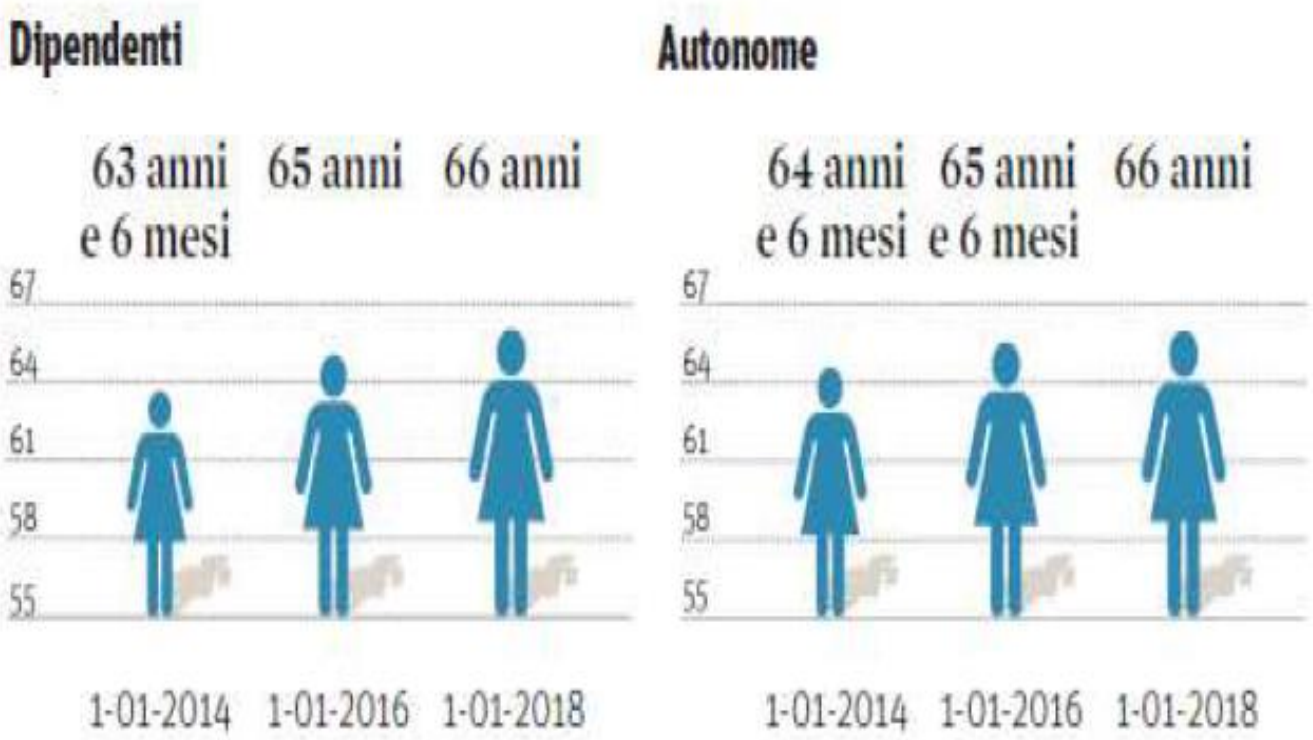
Dipendenti
63 anni e 6 mesi
65 anni
66 anni
67
64
61
58
55
1-01-2014
1-01-2016
1-01-2018
Autonome
64 anni e 6 mesi
65 anni e 6 mesi
66 anni
67
64
61
58
55
1-01-2014
1-01-2016
1-01-2018

Anni	Lavoratori: età anagrafica (*) dipendenti e autonomi	Lavoratrici			Requisito di età per assegno sociale
		Età anagrafica (*) dipendenti del pubblico impiego	Età anagrafica (*) dipendenti del settore privato	Età anagrafica (*) autonome del settore privato	
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 e 6 mesi	65 anni
2013	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	62 e 3 mesi	63 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2014	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2015	66 e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 e 9 mesi	64 e 9 mesi	65 e 3 mesi
2016	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2017	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	65 e 7 mesi	66 e 1 mese	65 e 7 mesi
2018	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi	66 e 7 mesi
2019	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2020	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi	66 e 11 mesi
2021	**67 e 2 mesi**	**67 e 2 mesi**	**67 e 2 mesi**	**67 e 2 mesi**	**67 e 2 mesi**
2022	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi	67 e 2 mesi
2023	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2024	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi	67 e 5 mesi
2025	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2026	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi	67 e 8 mesi
2027	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2028	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi	67 e 11 mesi
2029	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2030	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese	68 e 1 mese
2031	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2032	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi	68 e 3 mesi
2033	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2034	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi	68 e 5 mesi
2035	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2036	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi	68 e 7 mesi
2037	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2038	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi	68 e 9 mesi
2039	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2040	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi	68 e 11 mesi
2041	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2042	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese	69 e 1 mese
2043	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2044	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi	69 e 3 mesi
2045	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2046	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi	69 e 5 mesi
2047	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2048	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi	69 e 7 mesi
2049	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi
2050	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi	69 e 9 mesi

pensione
di
vecchiaia
Limiti di
eta'

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0015888 P-4.17.1.7.5
del 04/04/2013

7746569

Azienda sanitaria provinciale di Palermo
Dipartimento risorse umane sviluppo organizzativo e affari generali
tratt.economico@asppalermo.org

p.c. INPS
Direzione centrale previdenza
ROMA

Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGESPES
ROMA

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali
ROMA

OGGETTO: prosecuzione del servizio di un dipendente per mancato raggiungimento del minimo contributivo.

Si risponde alla lettera del 17/01/2013, protocollo n. 1388, successivamente sollecitata, con cui viene posto un quesito in merito alla possibilità di trattenimento in servizio di un dipendente.

In proposito, a parere dello scrivente, la possibilità per l'amministrazione di proseguire il servizio con un dipendente ai fini del raggiungimento del minimo contributivo, va valutata alla luce della situazione contributiva complessiva del dipendente. Nello specifico, si devono distinguere due fattispecie principali:

1) il dipendente non raggiunge il minimo contributivo se si considera esclusivamente il rapporto di lavoro in essere con l'amministrazione presso cui presta servizio, ma riesce ad arrivare ai 20 anni di anzianità contributiva per il diritto alla pensione di vecchiaia in quanto titolare di altri rapporti contributivi derivanti da attività lavorative precedentemente svolte (come dipendente di altre amministrazioni pubbliche, come dipendente nel settore privato o come autonomo);

2) la seconda fattispecie riguarda invece il caso in cui il dipendente ha complessivamente un ammontare di anzianità contributiva che risulta insufficiente al raggiungimento del minimo contributivo per il requisito della pensione di vecchiaia.

Nel primo caso, l'amministrazione deve verificare l'ammontare complessivo dei contributi versati a favore del dipendente prossimo al collocamento a riposo, se del caso, consultando gli enti previdenziali di riferimento. Se la somma delle anzianità contributive maturate presso diverse gestioni raggiunge il minimo di 20 anni, ferma restando la deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. n. 503 del 1992, nonché la possibilità di effettuare la ricongiunzione ai sensi della l. n. 29 del 1979, il lavoratore può ricorrere all'istituto della totalizzazione, di cui al d.lgs. n. 42 del 2006 o del cumulo contributivo, di cui alla l. n. 228 del 2012 (art. 1, commi 238-248), totalizzando o cumulando i periodi contributivi per raggiungere il requisito minimo, al fine di conseguire la pensione di vecchiaia. Pertanto, l'amministrazione deve collocarlo a riposo al compimento dell'età limite ordinamentale di permanenza in servizio se il dipendente matura prima del 31/12/2011 un qualsiasi diritto a pensione, oppure al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, qualora sia soggetto al nuovo regime introdotto dall'art. 24 del d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011.

Nel secondo caso, se il dipendente è titolare di un'anzianità contributiva complessivamente inferiore al minimo per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche considerando la sommatoria dei periodi contributivi, allora il datore di lavoro deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, sempre entro i 70 anni di età, il dipendente raggiunga il requisito di anzianità minima contributiva. Si rammenta in proposito che il limite dei 70 anni è soggetto all'adeguamento alla speranza di vita.

Se ciò non dovesse verificarsi, l'amministrazione dovrà collocare a riposo il dipendente una volta che egli abbia raggiunto il limite ordinamentale dei 65 anni (senza incremento della speranza di vita).

Ritorna l'articolo

L'anno di uscita previsto con le nuove regole in base all'anno di nascita e a quello di ingresso al lavoro; i colori indicano il "ritardo" rispetto al pensionamento in base alle norme precedenti

Legenda: Un anno in più | Due anni in più | Tre anni in più | Quattro anni in più | Cinque anni in più | Sei anni in più

UOMINI E DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO (*)

ETÀ DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO	ANNO DI NASCITA									
	1950	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959
18	–	–	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019
19	–	–	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
20	–	–	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022
21	–	–	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023
22	–	–	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024
23	–	–	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025
24	–	–	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
25	–	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
26	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
27	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
28	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
29	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
30	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
31	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
32	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
33	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
34	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026
35	2016	2017	2018	2019	2020	2022	2023	2024	2025	2026

ETÀ DI INGRESSO NEL MONDO DEL LAVORO	ANNO DI NASCITA										
	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970
18	2020	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032
19	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033
20	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034
21	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035
22	2025	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036
23	2026	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
24	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
25	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
26	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
27	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
28	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
29	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
30	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
31	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
32	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
33	2027	2028	2029	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038

SISTEMA DELLE QUOTE

ANZIANITA' CONTRIBUTIVA

MINIMO

35

ANNI

ETA' ANZIANITA' QUOTE SOLO ANZIANITA'

ETA' ANZIANITA' SOLO ANZIANITA'

ETA' ANZIANITA' QUOTE SOLO ANZIANITA'

PENSIONE ANTICIPATA

	UOMINI	DONNE
2012	42 ANNI 1 MESI	41 ANNI 1 MESI
2013	42 ANNI 2 MESI	41 ANNI 2 MESI
2014	42 ANNI 3 MESI	41 ANNI 3 MESI

dell'aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di eta', con arrotondamento, in caso di frazione di unita', al primo decimale;

Decreta:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'art. 12, commi 12-bis e 12-quater, fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del predetto comma 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono incrementati di tre mesi e i valori di somma di eta' anagrafica e di anzianita' contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, sono incrementati di 0,3 unita'.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2013

Uomini
42anni e 5mesi

Donne
41anni e 5mesi

2014

Uomini
42 anni e 6 mesi

Donne
41 anni e 6 mesi

Decreto del 16/12/2014 pubblicato GU n. 30del30/12/2014
Circolare n. 63 del 20/03/2015

2016

UOMINI
42 Anni e 10 mesi

DONNE
41 anni e 10 mesi

LEGGE 114 DEL 11/08/2014

RISOLUZIONE UNILATERALE

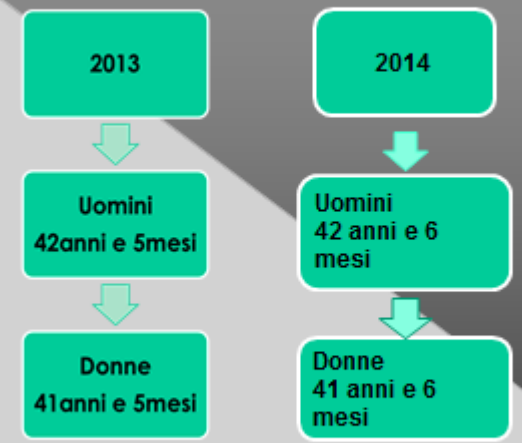

Sistema contributivo

63 anni eta’

20 anni contributi

Diritto acquisito

Legge 243 del 23/08/2004 art1

57 anni+35 contribuzione al 31/12/2007

Legge112del30/07/2010art12

60 anni entro il 2009

61 anni entro il 2011

Diritto acquisito

Legge 243 del 23/08/2004 art1

57 anni+35 contribuzione al 31/12/2007

Legge112del30/07/2010art12

60 anni entro il 2009

61 anni entro il 2011

COMMA 14 ART 24
I REQUISITI D'ACCESSO E IL REGIME DELLE DECORRENZE VIGENTI PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, CONTINUANO AD APPLICARSI AI SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI ENTRO IL 31/12/2011

Diritto acquisito

Legge 243 del 23/08/2004 art1
57 anni+35 contribuzione al 31/12/2007

Legge112del30/07/2010art12
60 anni entro il 2009
61 anni entro il 2011

COMMA 14 ART 24
I REQUISITI D'ACCESSO E IL REGIME DELLE DECORRENZE VIGENTI PRIMA DELLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, CONTINUANO AD APPLICARSI AI SOGGETTI CHE MATURANO I REQUISITI ENTRO IL 31/12/2011

Art 11 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, della legge 28 ottobre 2013, n. 124. I lavoratori che nel corso dell'anno 2011, risultano in congedo, ai sensi art. 42, comma 5, del dec legvo 26/03/2001, n. 151, o che fruivano dei permessi giornalieri previsi legge 104/1992

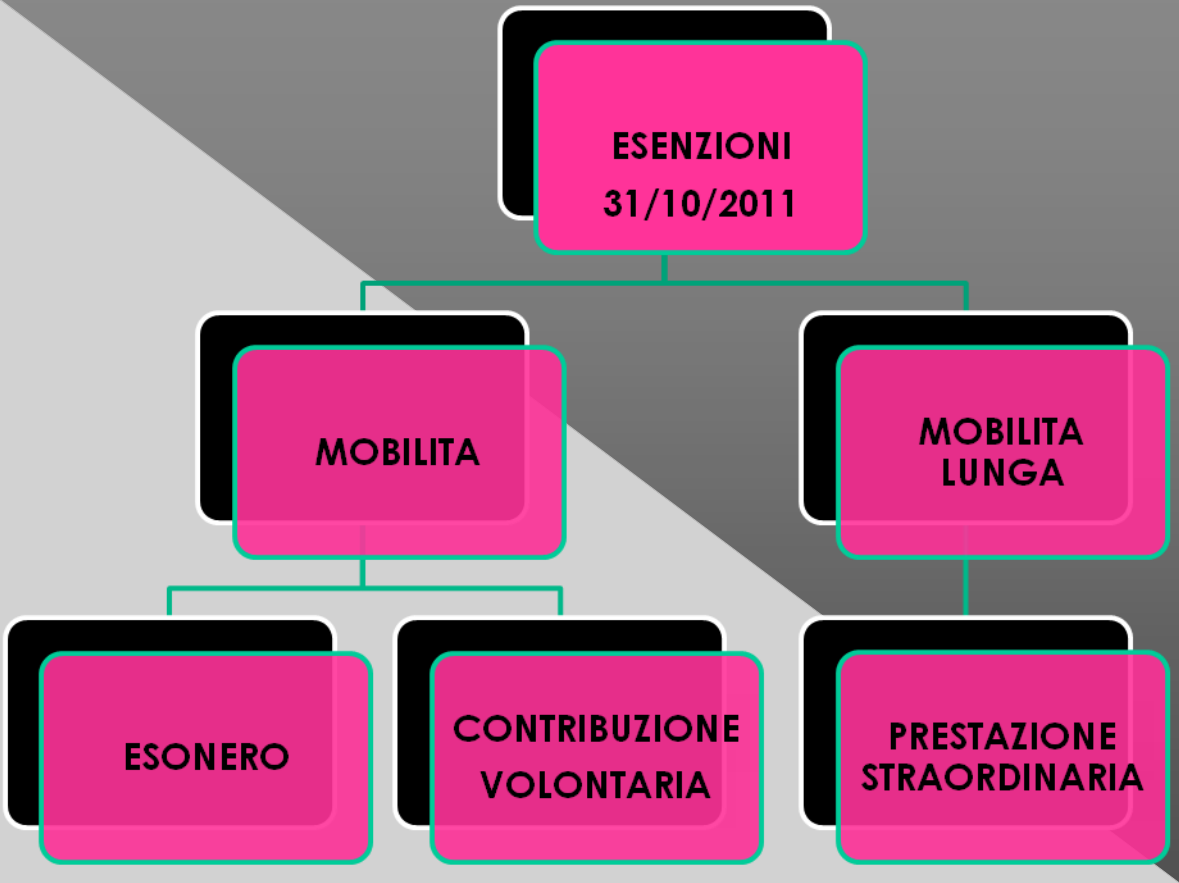
ESENZIONI
31/10/2011
MOBILITA
MOBILITA LUNGA
ESONERO
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
PRESTAZIONE STRAORDINARIA

decreto milleproroghe Convertito legge 14/2012

Messaggio hermes n 219 del 04/01/2013

- Astensione obbligatoria maternita'
- Obblighi di leva
- infortunio
- malattia
- Cassa integrazione

Direzione Centrale Pensioni

Direzione Centrale Previdenza (Gestione Dipendenti Pubblici)

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito

Roma, 11-06-2014

Messaggio n. 5280

Allegati n.6

OGGETTO: **Contribuzione utile per la non riduzione della pensione anticipata nel regime misto. Articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; articolo 1, comma 493, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.**

3. **Periodi valutabili**

Ai fini dell'individuazione dei periodi interessati dall'applicazione delle disposizioni oggetto, le Strutture territoriali dovranno attenersi all'elencazione tassativa contenuta nel testo riformulato dell'articolo 6, 2-quater più volte menzionato.

Infatti, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 21/11/2013 prot. 0016802.20-11-2013, ha ritenuto **di escludere la possibilità di operare un'interpretazione estensiva della norma, condividendo la posizione del Ministero dell'Economia e delle Finanze il quale aveva affermato, con nota del 25 settembre 2013, "*la tassatività dell'elencazione contenuta nell'art. 6, comma 2 -quater, descrittiva dei periodi che escludono la riduzione percentuale*".**

Peraltro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 25/11/2013 prot. DFP 0054105 P-4.17.1.7.5, ha fornito precisazioni circa l'individuazione dei periodi di prestazione effettiva di lavoro menzionata nell'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216.

Al riguardo, la Presidenza ha inteso "*come <prestazione effettiva di lavoro> l'insieme di tutti i periodi effettivamente lavorati, includendo nel concetto solo gli istituti esplicitamente citati dalla norma. A questi debbono peraltro essere aggiunte le ferie, in quanto istituto a fruizione obbligatoria per il lavoratore. La fruizione delle ferie rappresenta quindi un'eccezione rispetto al principio enunciato".*

A parere della menzionata Presidenza "*rimangono esclusi dal concetto giuridico di prestazione effettiva utilizzato dalla norma in esame i periodi che si collocano al di fuori del rapporto di lavoro (in quanto la disposizione fa espresso riferimento ai periodi di astensione, la quale presuppone l'esistenza del rapporto lavorativo), nonché i periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici. Sembrano comunque esclusi* – sempre dal concetto giuridico di prestazione effettiva di lavoro - *tutti quei periodi inerenti la fruizione di istituti facoltativi per il dipendente non espressamente menzionati (come il congedo per matrimonio, il congedo per cure termali, l'astensione dal lavoro per giorni di sciopero, ecc.), che comunque risultano valevoli per il calcolo dell'anzianità contributiva ai fini del raggiungimento dei requisiti per il conseguimento del diritto a pensione".*

Tenuto conto che la predetta Presidenza ha escluso la rilevanzadei periodi di anzianità maturati in virtù di norme speciali che accordano particolari benefici, ne consegue che le maggiorazioni dell'anzianità contributiva prevista a favore delle vittime del terrorismo e loro familiari anche superstiti, ai lavoratori non vedenti, ai lavoratori riconosciuti invalidi superiore al 74%, ai lavoratori esposti all'amianto ecc., comportano l'applicazione della decurtazione sulla pensione anticipata.

4. **Riesame**

Messaggio hermes n 219 del 04/01/2013

- Astensione obbligatoria maternita'
- Obblighi di leva
- infortunio
- malattia
- Cassa integrazione

Art 4 bis legge n 125 del 30/10/2013
Donazione sangue e di emocomponenti
Congedi parentali di maternita' e paternita' previsti testo unico dec leg.vo n 151 del 23/03/2001

Legge n. 147 del 27/12/2013

“congedi e permessi ai sensi art 33 Legge 5/2/1992 n. 104

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

SERVIZIO STUDI E CONSULENZA TRATTAMENTO PERSONALE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0054105 P-4.17.1.7.5
del 25/11/2013

8561047

Corte dei conti
Segretariato generale
Direzione generale gestione risorse umane e formazione
Servizio trattamento economico personale amministrativo
Settore quiescenza

p.c. Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
I.GE.SPE.S.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale per le politiche previdenziali

INPS

prevista ***derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro****, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e di paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.*".

Con la disposizione si stabilisce che i soggetti che si trovano nella particolare situazione di aver maturato il requisito contributivo per effetto di "*prestazione effettiva di lavoro*" non subiscono le penalizzazioni previste in caso di pensionamento anticipato con età inferiore a 62 anni. Perciò, risulta importante individuare la definizione di "*prestazione effettiva di lavoro*" ai fini della corretta applicazione della norma.

Ciò premesso, a parere dello scrivente, l'elencazione fornita dalla norma nell'ambito dell'inciso "*includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria, nonché per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e per i congedi parentali di maternità e di paternità previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.*" ha carattere tassativo. Infatti, la disposizione elenca soltanto alcune ipotesi nell'ambito dell'ampia platea dei permessi e congedi che posso essere fruiti dai lavoratori. A riprova, il legislatore, in fase di conversione del citato d.l. n. 101 del 2013, ha sentito l'esigenza di aggiungere altre due fattispecie all'elencazione precedentemente contenuta nella disposizione originaria. L'ordinamento ha voluto così preservare da eventuali penalizzazioni sull'importo della pensione quei dipendenti che, prima della soglia dei 62 anni di età, abbiano raggiunto il requisito contributivo per la pensione anticipata, conteggiando

Quando e come scatta il taglio

Legge di stabilita’

MESSAGGIO N 009974 DEL 30/12/14

Modalita’ di pagamento delle pensioni

Legge di stabilita’

MESSAG /14

Modalita’ di pag pensioni

1 del mese

ART 3 COMMA 707 e 708
Legge 147 / 2014

HERMES MESSAGGISTICA

INPS.HERMES.12/01/2015.0000211

Mittente

Sede: 0013 D.C. Pensioni

Messaggio numero: 000211 del 12/01/2015 16.54.34

Al riguardo si chiarisce che la norma interessa i soggetti iscritti all'AG.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e con riferimento ai quali la quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 è calcolata secondo il sistema contributivo (vedi punto 4 della circolare n. 35 del 14 marzo 2012).

Pertanto, nelle more della diramazione delle istruzioni operative relative all'applicazione della norma in oggetto, i trattamenti pensionistici spettanti ai predetti soggetti ed aventi decorrenza da gennaio 2015 devono essere liquidati in via provvisoria.

Sarà cura delle Sedi informare gli interessati e tenere in apposita evidenza le relative pratiche al fine di procedere alla ricostituzione d'ufficio delle pensioni provvisoriamente liquidate.

A tale fine, per la Gestione Dipendenti Pubblici, si dispone che sia apposta nel provvedimento di pensione la seguente annotazione: "In considerazione dei tempi tecnici necessari all'Istituto per l'attuazione dell'art. 1, comma 707 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, la presente liquidazione è da considerarsi provvisoria".

Il Direttore Centrale
Antonello Crudo

HERMES MESSAGGISTICA

INPS.HERMES.27/03/2015.0002200

Mittente

Sede: 0013 D.C. Pensioni

Messaggio numero: 002200 del 27/03/2015 10.51.51

Inviato da: Pulcini Alessandro

Destinatari[563]

0003/D.C. Risorse Umane
0005/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
0007/Coordinamento Generale Legale
0008/Coordinamento Generale Statistico Attuariale
0012/Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci

Altri destinatari

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard

Visibilità messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Crudo Antonello]

Messaggio

Oggetto: Prestazione di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012. Articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015). Gestione dipendenti pubblici. Importo complessivo del trattamento pensionistico. Lettere di certificazione.

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE
PENSIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Sul Supplemento ordinario n. 99 della Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014, è stata pubblicata la legge n. 190 del 23 dicembre 2014, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno 2015).

Facendo seguito al messaggio n. 211 del 12 gennaio 2015, che ha fornito le prime indicazioni in merito, si fa presente che nelle more della pubblicazione delle istruzioni operative sull'applicazione dell'articolo 1, comma 707, della legge di stabilità citata, le certificazioni dell'importo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012, aventi decorrenza da gennaio 2015, per gli iscritti alle Casse dell'ex-Inpdap, saranno determinate, in via provvisoria, senza considerare la quota contributiva di pensione, in mancanza di uno strumento procedurale che consenta di effettuare, seppure in via provvisoria, il doppio calcolo previsto dalla predetta norma della legge di stabilità.

Sarà cura delle Sedi territoriali comunicare quanto sopra agli interessati, apponendo la seguente annotazione sulla lettera di certificazione relativa alla prestazione in oggetto: "Si informa che l'importo certificato è stato determinato con carattere di provvisorietà in attesa di procedere alla rideterminazione d'ufficio appena verranno pubblicati i criteri applicativi delle modifiche al calcolo delle pensione apportate dal comma 707 della legge di stabilità 2015".

Peraltro, gli importi da indicare nella fideiussione prevista dalla normativa in esame dovranno essere determinati considerando anche la suddetta quota contributiva di pensione, ciò a garanzia dell'Istituto, essendo certo che la riliquidazione d'ufficio degli importi in questione determinerà un aumento degli importi medesimi.

IL DIRETTORE CENTRALE
Crudo

Direzione Centrale Pensioni

Roma, 10/04/2015

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 74

e, per conoscenza,

Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: **Articolo 1, commi da 707 a 709 e 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)". Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto. Riduzione percentuale della pensione anticipata prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.**

SOMMARIO: *l'importo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa.*
Alle pensioni anticipate nel sistema misto aventi decorrenza dal 1° gennaio 2015, liquidate in favore dei soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, non si applica la riduzione percentuale prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni.

LIVELLI REMUNERATIVI

onnicomprensivi

Circolare n 153 del 24/08/2015

decreto legge n 66/14 convertito legge n 89/14

Limite retributivo

Anno 2014 311658,53

I fascia 100%

II fascia 80%

III Fascia 50%

Sistema di calcolo:

Sistema retributivo

Il Sistema Retributivo

Individuazione delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento

Art.7 comma 1 D.Lgs 503/92

Per coloro con anzianità inferiori a 15 anni al 31/12/1992

Tutte le retribuzioni percepite dal 1/1/93 alla decorrenza della pensione

Con eventuale correttivo previsto dal D.Lgs 373/93

Art.7 comma 2 D.Lgs 503/92

Per coloro con anzianità pari o superiore a 15 anni al 31/12/1992

Le retribuzioni percepite nei 10 anni (3600 giorni) precedenti la decorrenza della pensione

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Età	Divisori	Valori
57	23,236	4,304%
58	22,647	4,416%
59	22,053	4,535%
60	21,457	4,661%
61	20,852	4,796%
62	20,242	4,940%
63	19,629	5,094%
64	19,014	5,259%
65	18,398	5,435%
66	17,782	5,624%
67	17,163	5,826%
68	16,541	6,046%
69	15,917	6,283%
70	15,288	6,541%
tasso di sconto = 1,5%		

Età	Divisori	Valori
57	23,550	4,246%
58	22,969	4,354%
59	22,382	4,468%
60	21,789	4,589%
61	21,192	4,719%
62	20,593	4,856%
63	19,991	5,002%
64	19,385	5,159%
65	18,777	5,326%
66	18,163	5,506%
67	17,544	5,700%
68	16,922	5,910%
69	16,301	6,135%
70	15,678	6,378%
tasso di sconto = 1,5%		

AGGIORNAMENTO COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

(Decreto 15 maggio 2012; pubblicato in Gazzetta Ufficiale 24/5/2012, nr.120)

Decreto ministero lavoro del 22/06/2015 pubblicato G.U. N. 154 del 06/07/2015

Coeff.Trasf. L.335/95	Coeff.Trasf. L.247/07	Diff.rend.%	Coeff.Trsf. D.L.201/11 D.15/5/2012 (2013-2015)	Diff.rend.%	ETA' RIFERIMENTO	Valori
4.720	4.419	-6.4	4.304	-2.60	57	4,246%
4.860	4.538	-6.6	4.416	-2.68	58	4,354%
5.006	4.664	-6.8	4.535	-2.84	59	4,468%
5.163	4.798	-7.1	4.661	-2.85	60	4,589%
5.334	4.940	-7.4	4.796	-2.91	61	4,719%
5.514	5.093	-7.6	4.940	-3.00	62	4,856%
5.706	5.257	-7.8	5.094	-3.07	63	5,002%
5.911	5.430	-8.1	5.259	-3.14	64	5,159%
6.136	5.620	-8.4	5.435	-3.38	65	5,326%
				+3.40	66	5,506%
				+7.10	67	5,700%
				+11.24	68	5,910%
				+15.00	69	6,135%
				+20.00	70	6,378%

PIL

Art 5
 decreto legge n 65 del 21 maggio 2015

Convertito in legge n. 109 del 17/luglio 2015

Circolare n 167 del 07/ ottobre/2015

ECCEZIONE PER LE LAVORATRICI DIPENDENTI

L. 243/2004 ART. 1 comma 9
(In via sperimentale DAL 01/01/2008 e fino al 31/12/2015)

57 ANNI + 35 DI SERVIZIO

A condizione che optino per il calcolo della pensione fatto interamente con il

↓

SISTEMA CONTRIBUTIVO

ASSEGNO SOCIALE

ANNO 2010 5349,89	ANNO 2011 5435,56	ANNO 2012 5582,33
ANNO 2013 5749,90	ANNO 2014 5813,21	ANNO 2015 5830,76

HERMES MESSAGGISTICA

INPS.HERMES.28/11/2014.0009231

Mittente

Sede: 0013 D.C. Pensioni

Messaggio numero: 009231 del 28/11/2014 17.22.19

Inviato da: LA MONICA VITO

Destinatari[583]

0003/D.C. Risorse Umane
0005/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
0007/Coordinamento Generale Legale
0008/Coordinamento Generale Statistico Attuariale
0012/Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci

Altri destinatari

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard

Visibilità messaggio: Strutture INPS, Enti di Patronato, Internet

Area/Dirigente Area Normativa e contenzioso amministrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria e dei fondi speciali [Attuale responsabile:LA MONICA VITO]

Messaggio

Oggetto: Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna). Chiarimenti.

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

Messaggio

Oggetto: Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna). Chiarimenti.

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI

AI DIRETTORI REGIONALI
AI DIRETTORI DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).
L'art 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.
Al punto 7.2 della circolare n. 35 del 2012, al punto 10.1 del messaggio n. 219 del 2013, nonché al paragrafo 6, numero 2), della circolare 37 del 2012 - a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 2680 del 22 febbraio 2012, confermate con nota prot. n. 29/0004748/L del 14 settembre 2012 e con nota prot. n. 5869 del 16 novembre 2012 - sono state fornite le istruzioni applicative delle predette disposizioni. In particolare, è stato precisato che l'esercizio della facoltà in argomento è subordinato alla "*condizione che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015*". Nei confronti delle predette lavoratrici continua a trovare applicazione la disciplina delle decorrenze e dell'adeguamento del requisito anagrafico alla speranza di vita, di cui all'art. 12 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
Ciò premesso, alla luce di numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi si chiarisce quanto segue.

Com'è noto, la pensione di anzianità, in presenza dei requisiti anagrafici e contributivi e delle altre condizioni previste dalla legge (cessazione dell'attività di lavoro subordinato e apertura della c.d. finestra), decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Pertanto, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare l'apertura della finestra della pensione di anzianità in regime sperimentale entro il 31 dicembre 2015, possono presentare domanda di pensione di anzianità, nei termini previsti dalle disposizioni vigenti nelle diverse Gestioni previdenziali, fermo restando la cessazione del rapporto di lavoro subordinato al momento della decorrenza del relativo trattamento pensionistico.
Di conseguenza, ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità in regime sperimentale non è richiesta la presentazione della domanda e la cessazione del rapporto di lavoro subordinato alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Il Direttore Centrale
Antonello Crudo

Gentile Direttore,

a seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dalle Sedi in ordine alla possibilità delle lavoratrici, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2015, di accedere al trattamento pensionistico successivamente alla predetta data avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, si fa presente quanto segue.

Come chiarito con il messaggio n. 9231 del 28.11.2014, per conseguire la pensione di anzianità ai sensi del citato articolo 1, comma 9, le lavoratrici che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 31 dicembre 2015 possono presentare domanda di pensione con opzione al particolare regime in argomento e cessare il rapporto di lavoro subordinato anche successivamente alla predetta data. Il termine del 31 dicembre 2015, richiamato nelle circolari 35 e 37 del 2012, è, infatti, da considerarsi come il termine entro il quale deve collocarsi la prima decorrenza utile, affinché la lavoratrice possa essere ammessa a fruire del particolare regime previsto dalla norma appena richiamata. Pertanto una lavoratrice che per effetto della predetta opzione vede aprirsi la sua "finestra di accesso" non oltre il 31 dicembre 2015 potrà accedere al trattamento pensionistico con i particolari requisiti previsti dal citato articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche successivamente a tale data.

Ciò premesso, si chiede di fornire tempestivamente a tutte le strutture della regione il predetto chiarimento al fine di assicurare il corretto operato delle stesse.

Si ringrazia per la cortese collaborazione.

Antonello Crudo

INPS.HERMES.02/12/2014.0009304

Mittente

Sede: 0064 Ufficio di Segreteria del Direttore Generale

Messaggio numero: 009304 del 02/12/2014 13.06.19

Inviato da: Foddis Paola

Destinatari[576]

0003/D.C. Risorse Umane
0005/D.C. Prestazioni a sostegno del reddito
0007/Coordinamento Generale Legale
0008/Coordinamento Generale Statistico Attuariale
0012/Segreteria Tecnica del Collegio dei Sindaci

Classificazione

Tipo Messaggio: Standard

Visibilità messaggio: Strutture INPS

Area/Dirigente Direzione [Attuale responsabile:Corona Gianmichele]

Messaggio

Oggetto: Articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e s.m.i. (c.d. regime sperimentale donna). Ulteriori chiarimenti

Allegati: Nessun Allegato

Corpo del messaggio:

DIREZIONE CENTRALE PENSIONI
DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 e s.m.i., le lavoratrici possono optare in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, per la liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c. d. regime sperimentale donna).

L'articolo 24, comma 14, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, ha fatto salva tale facoltà.

Con il messaggio n. 9231 del 28 novembre 2014 sono stati forniti alcuni chiarimenti in merito alle modalità di esercizio dell'opzione in oggetto.

A seguito dell'emergere di ulteriori perplessità in merito alla portata della norma l'Istituto ha recentemente sottoposto al vaglio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alcuni aspetti operativi circa i termini di accesso alla pensione di anzianità del predetto regime sperimentale.

In attesa di conoscere gli esiti delle valutazioni che il predetto Dicastero vorrà rendere noti, si forniscono le seguenti istruzioni.

Eventuali domande di pensione di anzianità in regime sperimentale presentate dalle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza della pensione si collochi oltre la medesima data, non devono essere respinte ma tenute in apposita evidenza.

La lavorazione di dette domande non rileva ai fini della determinazione dei tempi soglia di liquidazione delle pensioni.

Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni sulle modalità di lavorazione delle predette domande una volta ricevuti i chiarimenti richiesti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il Direttore generale
Nori

Si ribadisce, al riguardo, che anche con riferimento a tale categoria di lavoratrici, non è richiesto che la condizione della cessazione del rapporto di lavoro subordinato sussista alla data di perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi.

ATTENZIONE

CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME
DEL SISTEMA RETRIBUTIVO/MISTO

LEGGE 24 DICEMBRE 2012 N 228
PUBBLICATA GAZZETTA UFFICIALE
N 302 DEL 29 DICEMBRE 2012

CIRCOLARE

N 120

DEL

06/AGOSTO/2013

COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA

Art 1 comma 238 legge
N 228 del 24/12/2012

Solo per CPDEL/CPS/ CPI/ CPUG

Cumulo dei servizi

Comma 239 art 1 legge 228 del 24/12/2012

Entro 1 anno

Istruzioni Operative

INPS.HERMES

2/10/2013

0015738

PENSIONE DI VECCHIAIA

PENSIONE DI INABILITA'

PENSIONE DI REVERSIBILITA'

totalizzazione

Pensione di vecchiaia	• 65 anni di eta'+20 anni di contributi
Pensione di anzianita'	• Solo con 40 anni di contributi
Pensione di inabilita'	• Assoluta e permanente • Art 2 comma12 legge335/95

Pensione di vecchiaia **messaggio n. 3508 del 27/02/2013**

Dal 2013

65 ANNI E 3 MESI + 20 ANNI DI CONTRIBUTI

DECORRENZA DOPO

18 MESI

Pensione di vecchiaia circolare 63/2015

Dal 2016

65 ANNI E 7 MESI + 20 ANNI DI CONTRIBUTI

DECORRENZA DOPO

18 MESI

PENSIONE DI ANZIANITA’

messaggio n. 3508 del 27/02/2013

DAL 01/01/2014

40 ANNI E 3 MESI

DECORRENZA DOPO
21 MESI

PENSIONE DI ANZIANITA' circolare 63/2015

DAL 01/01/2016

40 ANNI E 7 MESI

DECORRENZA DOPO 21 MESI

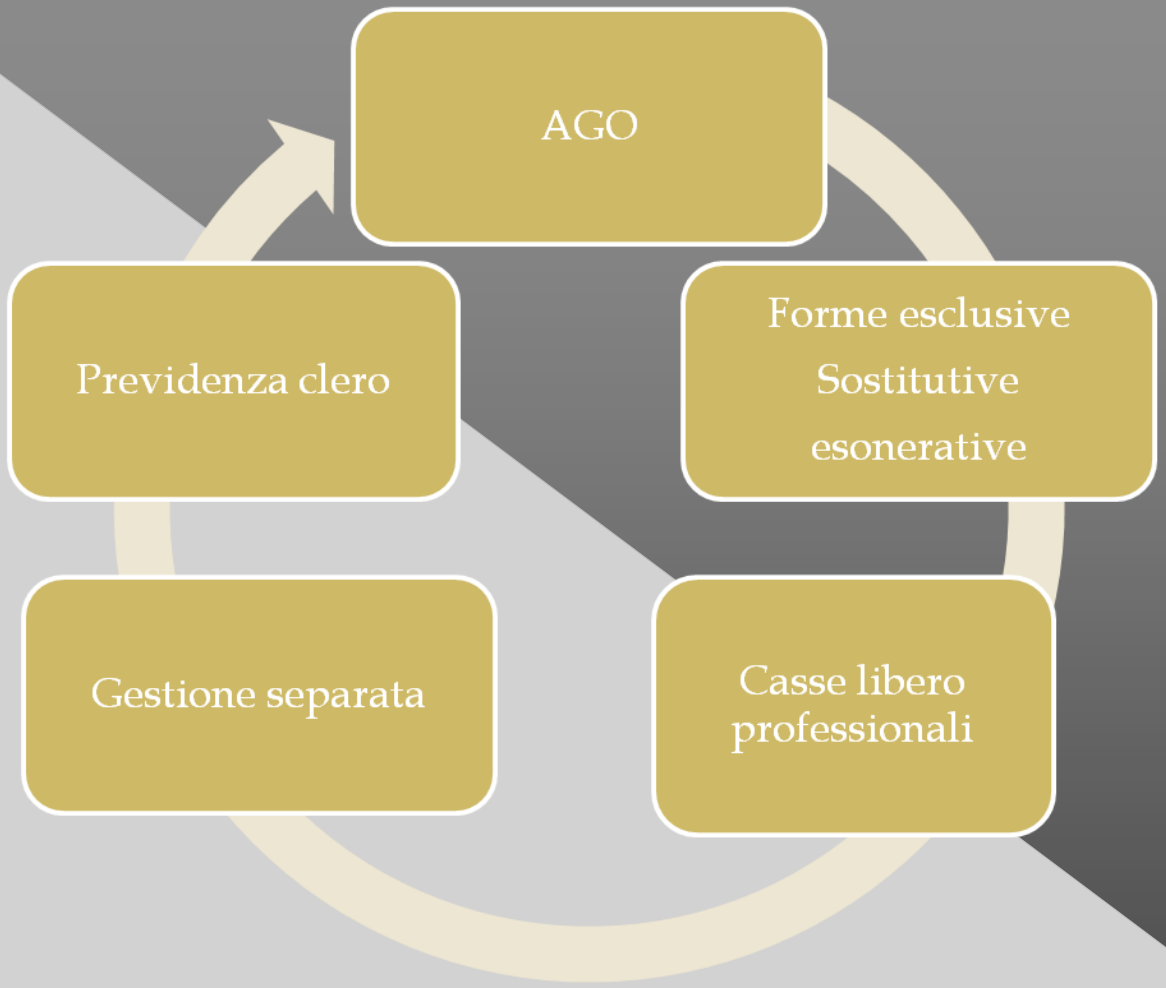
AGO
Forme esclusive
Sostitutive
esonerative
Casse libero professionali
Gestione separata
Previdenza clero